



Disponibili 200 miliardi di cui 30 in favore delle piccole e medie imprese

I finanziamenti con la Garanzia Italia

Sace e l'Associazione Bancaria Italiana hanno definito congiuntamente le modalità operative e i termini di rilascio per i finanziamenti garantiti da Sace ("Garanzia Italia") e controgarantiti dallo Stato, ai sensi del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile. A tal fine sono stati stanziati 200 miliardi di euro dal Decreto "Liquidità", di cui almeno 30 miliardi di euro in favore di piccole e medie imprese. Si tratta dunque di garanzie a condizioni agevolate sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito, finalizzate a facilitare il reperimento di liquidità e finanziamenti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19, assicurando così continuità alle attività economiche e d'impresa. Il rilascio delle garanzie a favore delle banche - già accreditate o che ne faranno richiesta - avverrà online attraverso il portale dedicato "Garanzia Italia" sviluppato da Sace, dove gli istituti di credito potranno inserire le proprie richieste e ottenere le relative garanzie, controgarantite dallo Stato, in tempi brevi. Il finanziamento beneficia di una garanzia statale che può andare dal 70% al 90%, a seconda delle dimensioni dell'azienda. Il soggetto che eroga il finanziamento conserva, quindi, una quota del rischio associato. Le banche dovranno comunque effettuare una istruttoria secondo quanto previsto dalla regolamentazione vigente sulla base di quanto dichiarato dall'Impresa Beneficiaria. Il portale di Sace è stato pensato come un percorso digitale, semplice e veloce, in grado di ricevere e gestire richieste per operazioni singole o multiple, consentendo di effettuare i controlli di conformità sui documenti in maniera automatizzata. Le garanzie di Stato sui finanziamenti concessi dalle banche potranno essere richieste fino al 31 dicembre 2020 e permetteranno alle imprese di ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività. Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, garantito da Sace e contro-garantito dallo Stato.

La procedura

Fase 1. L'impresa richiede alla banca (o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento

con garanzia dello Stato.

Fase 2. Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di Sace.

Fase 3. Sace processa la richiesta e, riscontrato l'esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (Cui) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato.

Fase 4. Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di Sace controgarantita dallo Stato.

Requisiti

I finanziamenti con garanzia di Stato concessi dalle banche alle imprese saranno disponibili per qualsiasi tipologia di impresa indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica con i seguenti requisiti:

- sede in Italia
- imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno affrontato o che si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente a seguito dell'epidemia di Covid-19
- imprese che hanno già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza, limitatamente alle Pmi.

Importo

Le imprese potranno così ottenere liquidità in tempi brevi garantendo continuità alla loro operatività.

Il finanziamento erogato avrà come limite di importo il valore più alto tra:

- il 25% del fatturato di Gruppo in Italia del 2019 come risultante dal Bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale
- oppure il doppio del costo annuale del personale di Gruppo in Italia per il 2019 ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il Bilancio.

Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.

La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Costo della garanzia

Il costo della garanzia è a condizioni agevolate rispetto alla normale opera-

tività ed è il seguente:

- per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

- per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno

Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico - tasso di interesse incluso margine - definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia. Tale costo dovrà essere inferiore al costo richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Il minor costo dei rifinanziamenti coperti dalla garanzia deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa. Le aziende beneficiarie del finanziamento si impegneranno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Sace si impegnerà a gestire online le domande accolte dai soggetti finanziatori e ad emettere la garanzia controgarantita dallo Stato.

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE





ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE